REGOLAMENTO (CEE) N. 3076/87 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 2638/69 relativo a disposizioni complementari per il controllo di qualità degli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2275/87 [2], in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2638/69 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1450/85 [4], ha stabilito l'elenco delle zone di spedizione nonché l'elenco degli organismi incaricati da ciascuno Stato membro dell'esecuzione del controllo di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che i Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione delle modifiche per quel che riguarda il nome dei nuovi organismi incaricati dei suddetti controlli; che è pertanto opportuno modificare gli elenchi di cui sopra;

considerando che gli articoli 133 e 263 dell'atto di adesione definiscono gli obiettivi generali che i nuovi Stati membri devono perseguire, in particolare l'applicazione progressiva delle norme di qualità e degli obblighi che ne derivano; che è conseguentemente opportuno completare gli elenchi di cui sopra rispettivamente per quanto riguarda le zone di spedizione e l'organismo incaricato del controllo in Spagna e in Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento cono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2638/69 è modificato come segue:

1. All'allegato I sono aggiunte le rubriche seguenti:

« REGNO DI SPAGNA

— Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla-León, País Vasco, Navarra
— Extremadura, Andalucía, Castilla-la Mancha, Madrid
— Murcia, Comunidad Valenciana
— Aragón, Rioja
— Baleares, Cataluña.

REPUBBLICA PORTOGHESE:

tutto il territorio della Repubblica »

[1] GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
[2] GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 41.
[3] GU n. L 327 del 30. 12. 1969, pag. 33.
[4] GU n. L 144 dell'1. 6. 1985, pag. 51.

2. All'allegato IV :

— sotto REGNO DEI PAESI BASSI la rubrica seguente :

	telefono	*telex*
Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw en Visserij (AID), Marktstraat 18, 6470 EE Eygelshoven (Limburg)	045-35 21 66	56 545 »

è sostituita dalla rubrica :

« Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees van het Ministerie van Landbouw en Visserij, Rijkskantorengebouw "Transitorium", Muzenstraat 30, Postbus 30724, 2500 GS 's-Gravenhage	070-62 46 11 24 33	32 040

— sono aggiunte le rubriche seguenti :

« REGNO DI SPAGNA

— Servicio Oficial de Inspección y Vigilancia del Comercio Exterior (SOIVRE) Secretaría de estado de comercio Ministerio de Economía y Hacienda, Paseo de la Castellana, 162 28046 Madrid	(091) 259 27 09	45 952 COSO E
(per i prodotti commercializzati dalle diverse zone ricadenti nel territorio spagnolo verso le altre zone comunitarie e viceversa)		
— Subdirección General de Defensa contra Fraudes Dirección General de Política Alimentaria Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Paseo Infanta Isabel, n° 1 28014 Madrid	(091) 467 24 00 ext. 323	23 425 AGRIM E 27 422 AGRIM E
(Per i prodotti commercializzati dalle diverse zone comunitarie ricadenti nel territorio spagnolo)		

REPUBBLICA PORTOGHESE

— Portugal Continental, Instituto da Qualidade Alimentar, Rua de Alexandre Herculano nº 6 — 4º andar, 1100 Lisboa,	52 91 86/9	62 320 IQA-P
— Região Autónoma da Madeira, Direcção dos Serviços de Comércio e Indústria Agrícola, Avenida Zarco, 9000 Funchal (Madeira),	2 51 53	72 105 GOREMA-P
— Região Autónoma dos Açores, Direcção Regional de Agricultura da Região Autónoma dos Açores, Vinha Brava, 9700 Angra do Heroísmo (Açores)	2 39 79	82 155 GRAZOR-P »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1987

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente